

ALLEGATO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLA PROVINCIA DI MODENA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Sezione 4 Controllo di gestione e auditing interno	Sezione 4 Controllo di gestione e auditing interno Controlli interni
Art. 115 (Il controllo di gestione) 1. Il controllo di gestione è attuato dal servizio di controllo interno ed è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento; è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 3. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno due volte all'anno con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre e tese a fornire utilmente gli	Art. 115 (Il sistema di controllo interno) 1. Il sistema di controllo interno è disciplinato dal regolamento provinciale sui controlli interni. 1. Il regolamento sui controlli interni disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo della qualità dei servizi erogati e i controlli sugli organismi gestionali esterni. 2. Il presente regolamento disciplina il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari e l'auditing interno. Art. 115 <i>bis</i> (Il controllo di gestione) 1. Il controllo di gestione è attuato dal servizio di controllo interno ed è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti. 2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento; è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 3. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno due volte all'anno con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre e tese a fornire utilmente gli

elementi di conoscenza necessari per consentire: a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) ai dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell'operato dei dirigenti. 4. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento: a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione); b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica); c) dati extracontabili. 5. Il servizio finanziario collabora con il servizio di controllo interno in particolare per i punti a) e b) di cui al c. 4 del precedente articolo. 6. La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle spese e alle entrate, la loro elaborazione secondo le direttive del servizio di controllo interno sono effettuate sotto la responsabilità del responsabile del servizio finanziario.	elementi di conoscenza necessari per consentire: a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) ai dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell'operato dei dirigenti. 4. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento: a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione); b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica); c) dati extracontabili. 5. Il servizio finanziario collabora con il servizio di controllo interno in particolare per i punti a) e b) di cui al c. 4 del precedente articolo. 6. La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle spese e alle entrate, la loro elaborazione secondo le direttive del servizio di controllo interno sono effettuate sotto la responsabilità del responsabile del servizio finanziario. Art. 115 ter (Controllo strategico) 1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi predefiniti. 2. Il controllo strategico rileva: – gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, – i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, – le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, – la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, – gli aspetti socio-economici. 3. La definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante la Relazione Previsionale e Programmatica. 4. L'unità interna preposta al controllo
---	---

	strategico – posta sotto la direzione del direttore generale – elabora rapporti periodici da sottoporre alla giunta e al consiglio provinciale. 5. Le risultanze del controllo strategico sono contenute nei seguenti documenti: – relazione di Giunta al Rendiconto di gestione nella quale si dà atto dei risultati ottenuti nei programmi, attraverso una descrizione dettagliata degli obiettivi raggiunti; – stato di attuazione dei programmi al 30 giugno e 31 dicembre ; – relazione sulla performance nella quale si dà atto dei risultati ottenuti dall’Ente nell’ambito della performance organizzativa e degli obiettivi realizzati dai dirigenti sulla base delle azioni strategiche premianti individuate dalla Giunta e misurate da indicatori; – relazione sul grado di soddisfazione degli utenti; – altri materiali descrittivi e rappresentativi della congruenza fra obiettivi strategici e risultati conseguiti. 6. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate per la valutazione del personale dipendente. Art. 115 <i>quater</i> (Controllo degli equilibri finanziari) 1. Nell’azione amministrativa deve essere garantito il costante controllo degli equilibri finanziari. L’analisi degli equilibri deve essere riferita alle principali macro componenti che concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. In particolare dovranno essere oggetto di regolare monitoraggio la gestione di competenza, la gestione dei residui e la situazione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Le peculiarità nello svolgimento di molte funzioni amministrative da parte della Provincia impongono inoltre un rigoroso controllo della gestione pluriennale rispetto alle funzioni delegate o assegnate da altri enti, in particolare dalla Regione Emilia Romagna. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e con il coinvolgimento degli organi di governo, del
--	---

	direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la continua vigilanza dei Revisori dei conti. 4. Le verifiche sugli equilibri generali di bilancio e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno, sono effettuate almeno ad ogni variazione di bilancio, nonché in riferimento alla gestione al 30 giugno e al 30 settembre. 5. Il concetto di equilibrio finanziario deve essere inteso in modo dinamico. Il controllo quindi, pur riferito ad una certa data, implica anche la prudente valutazione degli effetti che si determineranno sul bilancio annuale e pluriennale in relazione al prevedibile andamento economico-finanziario dell'ente e dei suoi principali organismi gestionali esterni. Sezione 5 Bilancio consolidato Art. 116 <i>bis</i> Bilancio consolidato 1. I risultati complessivi della gestione della Provincia e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato. 2. Il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 3. Gli enti e le società inclusi nell'area di consolidamento (gruppo locale) sono definiti nell'ambito dei principi contabili adottati ai sensi del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011. 4. Il bilancio consolidato è redatto secondo i principi della competenza economica. 5. Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (eliminazione operazioni infragruppo).
--	---

Art. 119 (Attività di collaborazione con il consiglio) 1. Ai fini di svolgere l'attività di collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali materie: a) politiche della Provincia in materia tributaria e tariffaria; b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento; c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione;	6. I bilanci da consolidare sono aggregati voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico: a. per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale); b. per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale). 7. Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. 8. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 9. Gli enti e le società di cui al comma 3, possono non essere inclusi nel bilancio consolidato quando il loro bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Provincia: a. totale dell'attivo, b. patrimonio netto, c. totale dei ricavi caratteristici. Art. 119 (Attività di collaborazione con il consiglio) 1. Ai fini di svolgere l'attività di collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali materie: a) politiche della Provincia in materia tributaria e tariffaria b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento strumenti di programmazione economico-finanziaria; c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione proposta di bilancio di previsione, verifica
---	--

d) organizzazione dei servizi e degli uffici; e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio; f) assestamento generale di bilancio.	degli equilibri e variazioni di bilancio, verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, rendiconto; d) organizzazione dei servizi e degli uffici; e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; f) assestamento generale di bilancio proposte di ricorso all'indebitamento; g) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; h) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; i) proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. TITOLO IX – Disposizioni transitorie Art. 121 (Contabilità armonizzata) 1. Nelle more della modifica del Testo Unico sull'Ordinamento delle autonomie locali – D.Lgs. 267 del 2000 – in esito alla sperimentazione della cosiddetta “contabilità armonizzata”, introdotta dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dai DPCM del 28 dicembre 2011, la Provincia – a far data dal 1 gennaio 2014 – applica i principi e le norme della cosiddetta “contabilità armonizzata” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011.
---	---